

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1968 DEL 22/11/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL COMUNE DI LONIGO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL PORTO D'ARMI. VALIDITÀ DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 2068/24

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con nota agli atti il Comune di Lonigo ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.S.S. la disponibilità a stipulare una convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie per il rilascio del certificato di idoneità al porto d'armi.

Detta collaborazione prevede l'effettuazione di visite e controlli presso la sede del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della scrivente Azienda, con la collaborazione di personale medico dipendente in possesso dell'esperienza e dei requisiti professionali specifici.

Sull'ipotesi di collaborazione è intervenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Responsabile delle Commissioni Collegiali e Certificazioni di Idoneità.

Pertanto la proponente Direzione Amministrativa di Ospedale ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità al Comune di Lonigo alla stipula dell'accordo nei termini e alle condizioni precisati nel disciplinare allegato alla presente deliberazione che sinteticamente prevede:

- che l'attività svolta dal personale al di fuori dell'orario di lavoro risulta disciplinata dal comma 7 dell'art. 91 comma 6 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 che regola l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- un tempo standard pari a 15 minuti per singola visita medica da svolgersi fuori orario di servizio concordato da parte del personale medico interessato alle prestazioni;
- che, allo scopo di riconoscere uno specifico compenso al personale, è stata negoziata a carico del Comune una tariffa di € 38,00 per singola visita medica.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula dell'accordo tra l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" e il Comune di Lonigo nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il personale medico dell'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità che si rende disponibile ad effettuare le prestazioni previste dall'accordo di cui al capoverso precedente al di fuori dell'orario di servizio;

3. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari a complessivi € 760,00 nel biennio troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2024 e 2025, al conto 5108000015 Ricavi Libera Professione Specialistica secondo la seguente declinazione:

Anno 2024	€ 190,00
Anno 2025	€ 570,00

4. di dare atto che i compensi ai Dirigenti Medici che si stimano a pari a complessivi € 400,00 nel biennio troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2024 e 2025, al conto 5504000197 Compartecipazione personale attività L.P intramoenia - Consulenze secondo la seguente declinazione:

Anno 2024	€ 100,00
Anno 2025	€ 300,00

5. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di consulenza e la U.O.C. Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;

6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI

SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL

PORTO D'ARMI

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

E

Il Comune di Lonigo, di seguito denominato "Comune", con sede legale a Lonigo, Via Castelgiuncoli, n. 5 – codice fiscale 00412580243, rappresentato dal Comandante del Corpo Polizia Locale Intercomunale di Lonigo, dott. Giovanni Stevan

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 "*Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale*", all'art. 3 prevede che "*L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato*";

- gli operatori di Polizia locale del Comune di Lonigo hanno in dotazione un'arma, assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, dopo che agli stessi è stata riconosciuta, con decreto della Prefettura di Vicenza, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

- per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza l'operatore deve essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi ed essere sottoposto alle indagini sanitarie previste dal sopra citato Decreto del Ministero della

Sanità;

- l'attuale regolamento del Corpo di Polizia Locale stabilisce che le visite mediche per la verifica dei requisiti psico-fisici per porto d'armi, devono avvenire con periodicità annuale;

- il Comune ha manifestato all'U.L.SS. la volontà di avvalersi dei servizi e strutture sanitarie U.L.SS. per l'erogazione di visite specialistiche comprovanti il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi ed il rilascio della relativa certificazione chiedendo la stipula della convenzione;

- l'art. 91 comma 6 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 disciplina l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

- l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 304 del 2/03/2023 ad approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l'U.L.SS. oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede della

Struttura;

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore del Comune, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS., di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, a favore del Comune.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS.

L'attività sarà svolta dai Dirigenti Medici di questa Azienda U.L.SS.

L'impegno dei "Consulenti" Medici dell'U.L.SS. per singola prestazione (visita medica per la valutazione psico-fisica ai fini del rinnovo/rilascio di porto d'armi agli agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Lonigo) viene stabilito in un tempo standard di 15' circa. I volumi di prestazioni saranno determinati a seconda delle richieste di volta in volta formulate dal Comune.

I suddetti Medici si impegnano a svolgere le seguenti attività:

- accertamenti sanitari necessari al rilascio della certificazione prevista dalla vigente normativa al fine del conseguimento/rinnovo da parte degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lonigo, del certificato medico comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi.

Se nel corso della visita si ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti specialistici da effettuarsi presso l'U.L.SS., l'onere degli stessi sarà a carico del Comune.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dal Comune saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Il Comune provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente convenzione nell'ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare con il Responsabile dell'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità, con congruo anticipo, le date degli accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle

	esigenze istituzionali in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS..	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal presente accordo, tra il Comune e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	Articolo 4 – Spazi e attrezzature.	
	L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, il materiale sanitario ed economico nonché tutta l'organizzazione necessaria all'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.	
	Articolo 5 – Aspetti economici	
	L'U.L.SS. si impegna ad effettuare su richiesta del Comune le prestazioni come di seguito indicato:	
	- visita specialistica € 38,00	
	Sui compensi il Comune non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS.	
	Articolo 6 – Trasmissione riepiloghi	
	Ai fini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Comune si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale con <u>cadenza mensile</u> un foglio presenza, sottoscritto dal Consulente e validato dal Responsabile dell'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità, ove saranno indicati:	
	- la data	

	- gli orari delle visite effettuate	
	- i nominativi degli agenti visitati.	
	Articolo 7 - Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. sulla base dei reports di cui al precedente articolo, emette fattura per	
	l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.	
	Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza indicata sulla	
	fattura stessa mediante il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia codice	
	IBAN IT/32/M/01000/03245/226300306250 (Codice 306250).	
	Articolo 8 – Aspetti assicurativi e di sicurezza.	
	L'U.L.SS. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura	
	medesima. L'U.L.SS., titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera	
	dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.	
	L'U.L.SS. nello svolgimento dell'attività di cui al presente accordo risponde	
	civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 cc. e	
	nel rispetto delle procedure regionali di cui alla DGRV 573/2011. L'U.L.SS. dichiara	
	di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza	
	dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	

2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività di erogazione di visite specialistiche comprovanti il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi ed il rilascio della relativa certificazione è il Comune.

Il Comune con separato atto provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2025 e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi scritti tra le Parti, qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS..

Articolo 11 – Foro competente

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da

comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per il Comune di Lonigo

per l'Azienda

IL COMANDANTE

U.L.SS. n. 8 "Berica"

PL

IL DIRETTORE GENERALE

(Giovanni Stevan)

(Patrizia Simionato)